



DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPECIALISTICA,
DIAGNOSTICA E SPERIMENTALE

Corso di Laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE DEL CORSO DI
LAUREA IN TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA**

Premessa

Per la stesura del presente regolamento sono stati analizzati i seguenti documenti da cui si estrapolano le principali componenti:

- Regolamento per l'espletamento delle Lauree Sanitarie approvato in Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia il 16-2-11 recante la firma del Presidente Prof. Sergio Stefoni
- "Linee guida per l'assegnazione dei voti di laurea nei corsi di Laurea Magistrale" approvate dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia nella seduta del 29.5.2014.
- Circolare del Ministero della Salute DGPROF 0046319 –P-30/09/2016 recante ad oggetto "Indicazioni operative circa la prova finale dei corsi afferenti alle classi di laurea per le professioni sanitarie"

Art. 1 (Introduzione)

1. La prova finale prevista per i Corsi di Laurea delle professioni sanitarie consente di conseguire il titolo di Laurea e, contestualmente, ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale.
2. Si svolge in due sessioni definite con apposito decreto interministeriale; la prima sessione si svolge, di norma, nel periodo ottobre-novembre e la seconda, di norma, nel periodo marzo-aprile.

Art. 2 (Commissione per la prova finale)

1. La Commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri e comprende almeno 2 membri designati dall'Ordine professionale TSRM e PSTRP di Bologna e di Rimini-Forlì-Cesena e almeno due professori o ricercatori di ruolo. Possono essere presenti anche rappresentanti Ministeriali.
2. Il Consiglio di Corso di Laurea può proporre la nomina di più Commissioni nel caso in cui vi sia un numero elevato di candidati.
3. La commissione ha identica composizione per le varie prove in cui si articola l'esame finale di Laurea.

Art. 3 (Nomina della Commissione per la prova finale)

1. La nomina della Commissione per la prova finale viene definita dal Magnifico Rettore con proprio Decreto sulla base di una formale proposta del Consiglio di Corso.
2. Il Consiglio di Corso stabilisce le date delle sedute dell'esame di Laurea, nei periodi definiti dal decreto interministeriale, decidendo, in funzione delle caratteristiche del Corso, se effettuare lo svolgimento della prova pratica e la discussione dell'elaborato contestualmente o se far intercorrere un periodo di tempo, che comunque non deve essere superiore a 15 giorni.



DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPECIALISTICA,
DIAGNOSTICA E SPERIMENTALE

Corso di Laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia

3. Il Consiglio può delegare con propria delibera la formulazione della proposta al Coordinatore del Corso o al Presidente di Scuola e può proporre anche i sostituti dei componenti; è possibile proporre come sostituti tutti i docenti del Corso di Laurea in servizio al momento della seduta di Laurea.
4. Tale proposta deve essere trasmessa dal Consiglio di Corso di Laurea, almeno 60 giorni prima della data in cui inizia la sessione di Laurea, alla Segreteria Studenti che è l'ufficio competente a seguire l'iter procedurale di tale provvedimento.

Art. 4 (Membri designati dall'Ordine Professionale)

1. I membri designati dagli Ordini TSRM e PSTRP di riferimento, sono comunicati dal Coordinatore del Corso di Laurea alla Segreteria Studenti competente, almeno 60 giorni prima della data d'inizio della sessione di Laurea.
2. Considerato il ruolo di controllo effettuato da questi membri, di norma i medesimi non devono essere docenti del Corso stesso.

Art. 5 (Esperti dei Ministeri competenti)

1. Le date della seduta sono comunicate dalla Segreteria Studenti ai Ministeri dell'Università e della Salute, i quali possono inviare esperti, come loro rappresentanti alle singole sessioni.
2. Tali esperti non costituiscono parte integrante della Commissione ed esprimono solamente parere sulla congruità procedurale delle prove, da riportarsi nei verbali corrispondenti.
3. Nel caso in cui i Ministeri sopra indicati non designino tali esperti, il Magnifico Rettore può esercitare il potere sostitutivo.
4. Considerato il ruolo di controllo (notarile) effettuato da questi membri, di norma i medesimi non devono essere docenti del Corso stesso.

Art. 6 (Attività della Commissione)

1. La Commissione è un collegio perfetto e pertanto è essenziale la presenza di tutti i commissari nel momento della valutazione di ciascun candidato; l'assenza di uno dei componenti, facendo venir meno un contributo necessario per la compiuta formazione del processo decisionale o del giudizio tecnico-discrezionale, vizia per incompletezza la decisione finale.
2. La presenza di tutti i membri concerne "l'attività valutativa e deliberativa vera e propria", ed è indispensabile in ogni momento in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (ad es.: fissazione dei criteri di massima di valutazione delle prove concorsuali, selezione degli argomenti e redazione delle tracce delle prove scritte; determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali; correzione degli elaborati e svolgimento delle prove orali). Per contro, le operazioni concorsuali di carattere meramente istruttorio e preparatorio non impongono la presenza di tutti i componenti del collegio e possono avvenire sotto il controllo ed alla presenza di solo alcuni di essi o essere delegate ad un componente della commissione.
3. I membri della Commissione non possono astenersi dall'esprimere il proprio giudizio.



DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPECIALISTICA,
DIAGNOSTICA E SPERIMENTALE

Corso di Laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia

Art. 7 (Sostituzione di un membro della Commissione)

1. Nel caso di sopravvenuto impedimento a partecipare ai lavori della Commissione di uno dei membri, documentata da nota scritta, è possibile procedere alla relativa sostituzione con le medesime forme previste per la nomina originaria. Nel caso in cui nel Decreto Rettorale di nomina siano già stati indicati eventuali sostituti, il Presidente della Commissione può convocare il sostituto senza necessità di ulteriori atti.
2. Nel caso di sopravvenuto impedimento a partecipare ai lavori della Commissione del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal membro più anziano nel ruolo universitario, se non è stato espressamente designato un membro a cui sia stato attribuito tale ruolo.

Art. 8 (Deliberazione preliminare della Commissione)

1. La Commissione nella seduta preliminare, dopo aver verificato che nessuno dei membri versati in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 51 c.p.c. ¹(1), designa il segretario della Commissione tra i propri componenti.

1

2. Qualora si verificasse l'incompatibilità sopra indicata, il Presidente della Commissione provvede ai sensi dell'art. 7.
3. La Commissione delibera altresì sull'ammissibilità dei candidati alla prova sulla base della documentazione fornita dalla Segreteria Studenti.
4. La Commissione inoltre stabilisce le modalità dello svolgimento della prova pratica, individua le procedure ed il materiale occorrente e determina le modalità di valutazione.
5. Di tali deliberazioni è dato conto in uno specifico verbale.

Art. 9 (Prova finale)

- 1) La prova finale si compone di:

¹ **Art. 51 (Astensione del giudice).** - Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio (autorizzazione ad astenersi; quando (astensione riguarda il capo dell'ufficio (autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.



DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPECIALISTICA,
DIAGNOSTICA E SPERIMENTALE

Corso di Laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia

- a) una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le competenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;
- b) Redazione di un elaborato di una tesi e sua dissertazione.
- c) I punti della Prova finale sono 8 così suddivisi: 2 per la prova pratica e 6 per la discussione della tesi. Al punteggio totale risultante è aggiunto un punto per lo studente che abbia portato a termine il progetto Erasmus proposto dal CdS.

Art. 10 (Prova pratica)

1. Il giudizio relativo alla prova pratica, se sufficiente, deve essere considerato dalla Commissione al fine dell'assegnazione del voto finale di Laurea: la Commissione ha a disposizione 2 voti dove 0.5 è sufficiente, 1 è discreto, 1.5 è buono e 2 è Ottimo.
2. Nel caso di esito negativo della prova pratica, lo studente non può essere ammesso alla discussione dell'elaborato di tesi. In questo caso il Presidente della Commissione invia, entro 15 giorni, comunicazione scritta, riportante l'esito dell'esame e l'indicazione dell'ufficio (Segreteria Studenti) presso cui è possibile effettuare l'accesso agli atti.
3. La Commissione delibera a maggioranza dei propri membri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. La Commissione redige apposito verbale dello svolgimento e dell'esito della prova pratica e il Presidente della Commissione cura l'affissione dei risultati della prova pratica presso la sede in cui si è svolta la prova medesima e presso la sede didattica del Corso.

Art. 11 (Discussione dell'elaborato di tesi)

1. I candidati che hanno riportato un giudizio positivo nella prova pratica saranno invitati alla discussione dell'elaborato di tesi su un argomento affrontato in maniera specifica ed individuale, volto a dimostrare l'acquisita capacità di affrontare argomenti professionali in modo originale ed autonomo. La preparazione e la presentazione di tale elaborato devono seguire quanto previsto dal regolamento didattico di Scuola.
2. La commissione dispone di 6 punti da attribuire all'elaborato di tesi e alla dissertazione: 2 punti per la tesi compilativa; 3 punti per l'elaborato empirico-osservazionale; 4 punti per la tesi sperimentale. Da 0 a 2 punti per la presentazione dell'elaborato finale (composizione e struttura della presentazione, fluidità dell'eloquio, terminologia usata, dizione in pubblico)
3. La Commissione può ritenere l'elaborato di tesi insufficiente per l'ammissione all'esame di Laurea, oppure giudicare la discussione insufficiente per il superamento dell'esame di Laurea. In entrambi i casi, il candidato dovrà ripetere l'intero esame di Laurea in una sessione successiva.
4. Durante lo svolgimento della discussione deve essere presente il relatore (o, in caso di impedimento, un suo delegato formalmente nominato con nota scritta).



DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPECIALISTICA,
DIAGNOSTICA E SPERIMENTALE

Corso di Laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia

Art. 12 (Voto finale)

1. La Commissione di Laurea valuta il candidato nel suo complesso, avendo riguardo sia allo svolgimento della prova pratica, sia alla redazione dell'elaborato di tesi, sia alla dissertazione che alla valutazione del curriculum.
2. La Commissione dispone dello statino di Laurea, fornito dalla Segreteria Studenti competente, nel quale sono riportati gli esami sostenuti durante il Corso di Laurea e la media dei voti conseguiti durante il percorso formativo. Per i corsi di studio riformati (DM 509/99 e DM 270/04) viene riportata la media ponderata che rapporta i voti ai crediti: escluse le idoneità, si moltiplica ogni voto per i crediti dell'esame corrispondente, si sommano i prodotti e si divide tale somma per il totale dei crediti conseguiti attraverso esami con voto; il risultato si moltiplica per '110' e si divide quindi per '30'.
3. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110.
4. La Commissione in caso di votazione massima (110/110) può concedere la lode, su proposta del Presidente e decisione unanime della Commissione se il candidato abbia maturato almeno una lode nella sua carriera.
5. La Commissione può riconoscere comprovato valore scientifico all'elaborato di tesi e ne può proporre la pubblicazione, anche telematica.
6. La Commissione attribuisce un punto aggiuntivo finale per gli studenti che abbiano vinto e aderito al programma Erasmus per 3 mesi.
7. La Commissione redige apposito verbale per ogni singolo studente comprensivo del risultato conseguito nella prova pratica ed eventuali annotazioni riguardo il valore dell'elaborato di tesi discussa. Tale verbale è sottoscritto anche dai rappresentanti dei Ministeri o dai loro sostituti.
8. Tutti i verbali devono essere consegnati alla Segreteria Studenti competente congiuntamente a tutta la documentazione necessaria per procedere ai rimborsi spese e ai pagamenti dei commissari.

Art. 13 (Norme finali)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme previste dal Regolamento didattico di Ateneo.

Il presente Regolamento si applica a tutti gli esami di Laurea del Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia a partire dalla sessione Ottobre-Novembre 2022 dell'A.A. 2020/2021.

Approvato all'unanimità nella seduta del Consiglio di Corso di Laurea del 15 marzo 2022